

# SCHEDA DI SINTESI (Macchine)



Entrata in vigore	Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal <b>29 dicembre 2009</b> .
Definizione di macchina	Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva il <b>termine «macchina»</b> indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f). Si applicano le definizioni seguenti: a) «macchina»: — insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, — insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, — insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, — insieme di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, — insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
Uso previsto e scorretto	1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 1.1.1. Definizioni h) « <b>uso previsto</b> », l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; i) « <b>uso scorretto ragionevolmente prevedibile</b> », l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
Rischi residui	1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: — <b>informare gli utilizzatori dei rischi residui</b> dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della <b>redazione delle istruzioni</b> il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi <b>le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore</b> sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
Lingua delle istruzioni	1.7.4. Istruzioni Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso <b>nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio</b> . Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o una «Traduzione delle istruzioni originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali. In deroga a quanto sopra, le <b>istruzioni per la manutenzione</b> destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Redazione delle istruzioni	1.7.4.1. Principi generali di redazione a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura « <b>Istruzioni originali</b> ». b) Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura « <b>Traduzione delle istruzioni originali</b> ». c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l' <b>uso previsto</b> della macchina, ma deve tener conto anche dell' <b>uso scorretto ragionevolmente prevedibile</b> . d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle <b>istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare</b> da questi operatori.

## ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine  
PRINCIPI GENERALI

1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve **garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi** per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina.

La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:

— stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'**uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile**,

— individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,

— stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,

— valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva,

— elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).

2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili.

Il principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle **istruzioni** di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si applicano comunque.

## ALLEGATO VII

Il fascicolo tecnico **deve dimostrare la conformità della macchina** ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.

Il fascicolo tecnico deve essere **redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità**; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

1. Il fascicolo tecnico **comprende gli elementi seguenti**:

a) un fascicolo di costruzione composto:

— da una descrizione generale della macchina,

— da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,

— dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,

— dalla **documentazione relativa alla valutazione dei rischi** che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:

i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,

ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'**indicazione dei rischi residui** connessi con la macchina,

— dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,

— da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,

— da un **esemplare delle istruzioni** della macchina,

— se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,

— se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,

— da una copia della dichiarazione CE di conformità;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.

Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere **messo a disposizione delle autorità competenti** degli Stati membri per **almeno 10 anni** a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.

Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.

Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e **reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata** nella dichiarazione CE di conformità.

Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Mancata presentazione 3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un **motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina** in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Specifiche categorie REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE (Cap. 2-3-4-5-6)  
Le:

- macchine alimentari,
- macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici,
- macchine tenute e/o condotte a mano,
- macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto,
- macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
- macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità
- macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento
- macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
- macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone

devono soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).